



Città di Erba  
Provincia di Como

Il Sindaco

## **ORDINANZA N. 11 DEL 24 DICEMBRE 2021**

**Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per la tutela delle persone e degli animali da possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici dalle ore 12.00 del 31.12.2021 alle ore 12.00 del 01.01.2022.**

### **IL SINDACO**

**considerato che:**

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività sia in aree private che pubbliche, con il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici;
- l'utilizzo di materiale esplodente - anche di prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico - è in grado di provocare danni fisici, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- l'uso incontrollato di tali artifici è inoltre è causa di disagio e pericolo per persone, animali e ambiente;
- In particolare:
  - l'utilizzo con imperizia da parte di minori di materiale esplodente rappresenta un pericolo reale per gli stessi e per le persone e cose che si trovano nelle vicinanze;
  - dette attività generano fenomeni di stress e disorientamento nelle persone con fragilità;
  - l'impiego dei suddetti artifici è dannoso per gli animali in ragione della loro particolare vulnerabilità al rumore provocato;
  - il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
  - si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, nonché all'ambiente naturale;
  - le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;
  - la Piana Erbesa è soggetta a importanti tutele ambientali ed anzitutto al SIC IT2020006 Lago di Pusiano dedicato alla conservazione degli habitat e delle specie faunistiche;
  - i principali incidenti sono legati alla vendita e utilizzo di prodotti illegali la cui vendita che è necessario contrastare con controlli sul territorio;

**U**

COMUNE DI ERBA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0048289/2021 del 24/12/2021

Firmatario: VERONICA AIROLDI

PRESO ATTO dell'esistenza, in commercio, di fuochi d'artificio silenziosi o a basso impatto acustico;

RITENUTO:

- che si debba perseguire un giusto temperamento tra interessi diversi, conciliando le tradizioni e le attrattive degli operatori commerciali con i pur prevalenti interessi di tutela della salute, di sicurezza e dell'ambientali;

PRESO ATTO che, per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate al periodo caratterizzato dal verificarsi degli eventi, nonché le condizioni di urgenza motivate dalla necessità di tutela della sicurezza e integrità fisica di persone, animali e tutela dell'ambiente;

VISTI gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 659 del codice penale (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) nonché l'art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali) e l'art. 703 c.p. (Accensioni ed Esplosioni pericolose);

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge 24/07/2008 N. 125

VISTA la legge 15/07/2009 N. 94

VISTO il d.lgs. 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la comunicazione del Prefetto di Como del 21/12/2021 relativa all'utilizzo di prodotti pirotecnici nelle festività natalizie 2021;

CONSIDERATO il DPCM del 02/03/2021 e s.m.i. per il contenimento della pandemia e la situazione di emergenza ancora vigente che vieta assembramenti e impone il distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione;

## **ORDINA**

*dalle ore 12:00 del 31.12.2021 alle ore 12:00 del 01.01.2022, è vietato, ai soggetti non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, accendere e far esplodere petardi, mortaretti o artifici simili:*

- *nei luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo;*
- *in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche in vicinanza di altre persone, in particolare bambini ed anziani;*
- *ad una distanza inferiore a 100 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di culto, caserme;*
- *in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi e a meno di 100 metri da ricoveri ed allevamenti di animali e canili;*

U

COMUNE DI ERBA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0048289/2021 del 24/12/2021

Firmatario: VERONICA AIROLDI

- a distanza inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio di incendio;
- da terrazze e balconi;

### **RACCOMANDA**

- di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e siano dotati della marchiatura di conformità CE; si ricorda che esclusivamente gli artigiani cosiddetti de-classificati devono intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia;
- di non raccogliere eventuali artigiani inesplosi;
- di non affidare a minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego; si rammenta che i prodotti di libera vendita non devono essere considerati dei giocattoli e che la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14, sanzionando tale vendita illecita con la denuncia all'Autorità giudiziaria (art. 678 C.P.);

### **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

La presente ordinanza verrà:

- pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Erba;
- trasmessa al signor Prefetto della Provincia di Como ai sensi dell'art. 54, comma 4 TUEL, nonché alla Questura di Como, al Comando dei Carabinieri di Erba, alla Guardia di Finanza di Erba, ai Vigili del Fuoco sede di Erba e al Comando di Polizia Locale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR Lombardia entro il termine di 60 previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi del DPR. 1199/1971 e sue modifiche e integrazioni.

Il Sindaco  
dott.ssa Veronica Airoldi  
documento firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

